

DELIBERAZIONE 10 luglio 2012, n. 607

DGR n. 235/2011: Indirizzi per la realizzazione delle attività formative di cui artt. 47 e 52 del DPGR n. 23/R del 26.02.2010 Regolamento d'attuazione L.R. n. 8 del 9 marzo 2006 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) Modifica.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Toscana con legge regionale 9 marzo 2006 n. 8 (norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), attua l'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 (accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione, e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio);

Considerato che il DPGR del 26.02.2010 n.23/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006 n. 8 (norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)" definisce, tra l'altro, il ruolo cardine della formazione professionale del personale addetto alla gestione delle piscine al fine della tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso natatorio e ricreativo;

Visti gli articoli 47 e 52 del citato regolamento nei quali si prevedono, tra l'altro, i titoli necessari per svolgere le funzioni di Responsabile della piscina e di Addetto agli impianti tecnologici nonché di stabilire con apposita deliberazione della Giunta regionale i requisiti essenziali e le modalità operative dei corsi di formazione del personale addetto alla gestione delle piscine e dei relativi impianti tecnologici;

Considerata la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/ R e s.m.i.;

Vista la D.g.r. n. 235 del 11.4.2011 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la realizzazione delle attività formative di cui agli artt. 47 e 52 del DPGR del 26.02.2010 n.23 "Regolamento di attuazione della legge regionale 9.3.2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico –sanitari delle piscine ad uso natatorio)";

Richiamato il comma 5 dell'art. 47 del regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006 n. 8,

ai sensi del quale "i compiti dell'addetto agli impianti tecnologici possono essere svolti in via diretta anche dal responsabile della piscina, qualora questi sia in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4";

Preso atto della necessità di modificare l'allegato A della Dgr n. 235 del 11.4.2011 prevedendo ulteriori percorsi formativi unificati per chi svolge contemporaneamente le funzioni di responsabile della piscina e di addetto agli impianti tecnologici;

Ritenuto di approvare con il presente atto, alla luce delle modifiche sopra esposte, gli indirizzi per la realizzazione delle attività formative di cui agli artt. 47 e 52 del DPGR del 26.02.2010 n.23 "Regolamento di attuazione della legge regionale 9.3.2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico –sanitari delle piscine ad uso natatorio)".

Ritenuto di approvare con successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente le schede descrittive dei percorsi formativi di cui sopra al fine del loro inserimento nel Repertorio regionale dei profili professionali;

Sentite le articolazioni tecniche competenti del Comitato Tecnico dei Direttori dei Dipartimenti della Prevenzione delle aziende UU.SS.LL della Toscana di cui all'art. 67 della L.r. del 24.2.2005 n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale";

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Coordinamento Istituzionale e dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita nella seduta del 2 luglio 2012;

A voti unanimi,

DELIBERA

- Di approvare gli Indirizzi per la realizzazione delle attività formative per Responsabile delle piscine e per l'Addetto agli impianti tecnologici di cui agli artt. 47 e 52 del DPGR del 26.02.2010 n. 23/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006 n. 8 (norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)" indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di rimandare a successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente l'approvazione delle schede descrittive dei percorsi formativi unificati per chi svolge contemporaneamente le funzioni di responsabile della piscina e di addetto agli impianti tecnologici previsti nell'allegato A del presente atto al fine del loro inserimento nel Repertorio regionale dei profili professionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente nel BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. 23/2007 e successive modifiche e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima Legge regionale 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Indirizzi per la realizzazione delle attività formative di cui agli artt. 47 e 52 del DPGR del 05/03/2010 n.23/R “regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006 n.8 (norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)”.

Premessa

La Regione Toscana con la legge regionale 9 marzo 2006 n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), attua l'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 (accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione, e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio).

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso natatorio e ricreativo, con il regolamento DPGR n. 23/R del 2010 si definisce, tra l'altro, il ruolo cardine della formazione professionale del personale addetto alla gestione delle piscine.

Con il presente atto si forniscono ulteriori indicazioni relative ai requisiti essenziali e alle modalità operative dei corsi di formazione di cui agli articoli 47 e 52 del regolamento sopra citato, nonché le modalità di verifica delle competenze acquisite.

Con successivo decreto del dirigente competente saranno definiti nel dettaglio i contenuti e l'articolazione dei corsi di formazione stessi.

1. Soggetti attuatori dei percorsi formativi

Ai fini della realizzazione dell'attività formativa questa è erogabile dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.; i corsi di formazione devono essere realizzati secondo le modalità previste all'art. 17, della L.R. 26 luglio 2002, n.32 e s.m.i.

L'attività formativa svolta da enti o imprese nei confronti del personale di appartenenza deve essere conforme a quanto previsto dalla presente delibera e opportunamente documentata.

2. Destinatari dei corsi di formazione

Coloro che sono in possesso qualifica triennale ovvero del diploma di istruzione quinquennale, rilasciati dagli istituti tecnico-professionali e dagli istituti tecnici industriali (indirizzo chimico, meccanico, elettrico, termico, idraulico) o del diploma di laurea attinente agli indirizzi sopra citati o della qualifica professionale conseguita nell'ambito del sistema regionale della formazione professionale ed attinente agli indirizzi di cui sopra possono svolgere direttamente la funzione di addetto agli impianti tecnologici.

Coloro che sono in possesso della laurea triennale di tecnico di prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, possono esercitare direttamente la funzione di responsabile della piscina.

Coloro che non sono in possesso del titolo di cui sopra possono svolgere tale funzione a seguito della partecipazione a corsi di formazione previsti dal presente atto.

Coloro che già svolgono le funzioni di responsabile della piscina e/o addetto agli impianti tecnologici alla data di entrata in vigore del regolamento 23/R 2010 devono presentare al comune

competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dal DPR 28 dicembre 2000 n.445, attestante lo svolgimento in atto della relativa attività ed il periodo di inizio, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del citato regolamento.

I soggetti di cui all'art. 47, comma 6 del regolamento DPGR n. 23/R del 2010 devono, oltre alla presentazione della dichiarazione di cui sopra, partecipare a percorsi formativi di durata inferiore previsti all'art. 52, comma 3 del regolamento sopra citato, secondo le modalità indicate dal presente atto entro due anni dalla pubblicazione della presente delibera.

L'attività di addetto agli impianti tecnologici può essere svolta in via diretta anche dal responsabile della piscina, se in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4 dell'art. 47 del regolamento 23/R 2010.

Coloro che intendono svolgere contemporaneamente le funzioni di responsabile della piscina e di addetto agli impianti tecnologici, ove non siano in possesso dei titoli di cui sopra, possono partecipare a corsi di formazione unificati previsti dal presente atto.

3. Requisiti del percorso formativo

I corsi di formazione sono svolti secondo le modalità di attuazione previsti dalla LR del 26 luglio 2002, n. 32 e s.m.i. e dai relativi atti di attuazione.

I corsi devono prediligere modalità di apprendimento attivo con lezioni strutturate su analisi concrete, simulazioni e risoluzioni delle criticità attinenti alle specifiche attività.

I corsi devono prevedere la presenza di un numero di discenti non superiore a 25.

4. Durata e articolazione dei percorsi formativi in Unità Formative (UF)

a) Responsabile della piscina

Il responsabile della piscina assicura il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo gestionale, tecnologico, organizzativo, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari ed ambientali dell'impianto, nonché dei requisiti fisici, chimici e microbiologici delle acque e la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo.

I corsi si articolano in sette unità formative per un monte ore complessivo di 30 ore e prevedono la trattazione dei seguenti argomenti:

I Unità Formativa: Disciplina normativa e giuridica in materia di piscine natatorie e dei relativi impianti per la gestione ed il funzionamento delle stesse.

II Unità Formativa: Disciplina normativa in materia di responsabilità civile e penale e di sicurezza e prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro con particolare riferimento agli impianti natatori. Normativa sulle barriere architettoniche. La Tutela sanitaria.

III Unità Formativa: Caratteristiche dell'acqua di approvvigionamento. Terminologia e specifiche tecniche delle schede degli impianti di trattamento acque. Requisiti degli impianti tecnologici per trattamento acque.

IV Unità Formativa: Sistemi e metodologie per il risparmio energetico e del benessere ambientale.

V Unità Formativa: Definizione e gestione del rischio (fisico, chimico e microbiologico) inerente gli impianti natatori.

VI Unità Formativa: Documento di valutazione del rischio. Protocolli di gestione e di autocontrollo. Regolamento della piscina.

VII Unità Formativa: Organizzazione e gestione.

b) Addetto agli impianti tecnologici

L'addetto agli impianti tecnologici garantisce il corretto funzionamento degli impianti.

I corsi si articolano in sette unità formative per un monte ore complessivo di 20 ore e prevedono la trattazione dei seguenti argomenti:

I Unità Formativa: Disciplina normativa e giuridica in materia di piscine natatorie e dei relativi impianti per la gestione ed il funzionamento delle stesse.

II Unità Formativa: Disciplina normativa in materia di responsabilità civile e penale e di sicurezza e prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro con particolare riferimento agli impianti natatori.

III Unità Formativa: Caratteristiche dell'acqua di approvvigionamento. Terminologia e specifiche tecniche delle schede degli impianti di trattamento acque. Requisiti degli impianti tecnologici per trattamento acque.

IV Unità Formativa: Sistemi e metodologie per il risparmio energetico e del benessere ambientale.

V Unità Formativa: Gestione degli impianti tecnologici e conoscenza dei prodotti chimici e la loro manipolazione, per il mantenimento dei requisiti igienico sanitari delle piscine natatorie.

VI Unità Formativa: Sistemi di pulizia, disinfezione e bonifica delle piscine natatorie. Conoscenza degli Impianti termici e di ventilazione.

VII Unità Formativa: Principio e significato dell'autocontrollo.

c) percorso formativo abbreviato per Responsabile delle piscine di cui all'art. 52 del DPGR regolamento n.23/R 2010 relativo alle Unità Formative previste per il percorso per Responsabile delle piscine di cui alla lettera a) del presente paragrafo della durata complessiva di 15 ore.

d) percorso formativo abbreviato per Addetto agli impianti tecnologici di cui all'art. 52 del DPGR regolamento n.23/R 2010 relativo alle Unità Formative previste per il percorso per Addetto agli impianti tecnologici di cui alla lettera b) del presente paragrafo della durata complessiva di 10 ore.

e) percorso formativo unificato per responsabile della piscina e addetto agli impianti tecnologici.

I corsi si articolano in otto unità formative per un monte ore complessivo di 38 ore e prevedono la trattazione dei seguenti argomenti:

I Unità Formativa: Disciplina normativa e giuridica in materia di piscine natatorie e dei relativi impianti per la gestione ed il funzionamento delle stesse.

II Unità Formativa: Disciplina normativa in materia di responsabilità civile e penale e di sicurezza e prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro con particolare riferimento agli impianti natatori. Normativa sulle barriere architettoniche. La Tutela sanitaria.

III Unità Formativa: Caratteristiche dell'acqua di approvvigionamento. Terminologia e specifiche tecniche delle schede degli impianti di trattamento acque. Requisiti degli impianti tecnologici per trattamento acque.

IV Unità Formativa: Sistemi e metodologie per il risparmio energetico e del benessere ambientale.

V Unità Formativa: Definizione e gestione del rischio (fisico, chimico e microbiologico) inerente gli impianti natatori. Gestione degli impianti tecnologici e conoscenza dei prodotti chimici e la loro manipolazione, per il mantenimento dei requisiti igienico sanitari delle piscine natatorie.

VI Unità Formativa: Sistemi di pulizia, disinfezione e bonifica delle piscine natatorie. Conoscenza degli Impianti termici e di ventilazione

VII Unità Formativa: Principio e significato dell'autocontrollo. Documento di valutazione del rischio. Protocolli di gestione e di autocontrollo. Regolamento della piscina.

VIII Unità Formativa: Organizzazione e gestione.

f) percorso formativo unificato abbreviato per responsabile della piscina e addetto agli impianti tecnologici di cui all'art. 52 del DPGR regolamento n.23/R 2010 relativo alle Unità Formative previste per il percorso unificato per responsabile della piscina e addetto agli impianti tecnologici di cui alla lettera e) del presente paragrafo della durata complessiva di 20 ore

Come previsto dalla vigente normativa regionale in materia di formazione professionale, ai soggetti che in ingresso ai percorsi formativi di cui sopra, possiedono conoscenze e competenze comprese tra quelle previste dai percorsi formativi stessi, deve essere garantita la possibilità di vedersi riconosciuto, da parte dell'agenzia formativa, il possesso di tali competenze in termini di credito formativo fino ad un massimo del 50% delle ore del percorso e la successiva riduzione della durata del corso da frequentare.

5. Docenti

I docenti devono possedere un titolo di studio attinente alle materie trattate oppure esperienza professionale almeno triennale nel settore di riferimento.

6. Attestato

Al termine del corso deve essere rilasciato dal soggetto che eroga la formazione un attestato di avvenuta frequenza, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno 2009, n. 532.

7. Aggiornamento periodico della formazione.

I corsi di aggiornamento della formazione per responsabile della piscina e per addetto agli impianti tecnologici devono avere una cadenza almeno quinquennale e devono prevedere rispettivamente la frequenza di almeno tre U.F. (per un totale di 10 ore) relative al percorso formativo di "responsabile della piscina" e di due U.F. (per un totale di 6 ore) relative al percorso formativo di "addetto agli impianti tecnologici", in relazione ai bisogni formativi individuali.

Per coloro che svolgono contemporaneamente le funzioni di responsabile della piscina e di addetto agli impianti tecnologici i corsi di aggiornamento, a cadenza almeno quinquennale, devono prevedere la frequenza di almeno tre U.F. (per un totale di 10 ore).